

DIVENIRE PERSONA

Saperi e transizioni



a cura di

Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone,
Daniela Novarese, Giuseppe Speciale

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

12

 **Historia**
et ius
2024



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

12

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina

Foto: W. Eugene Smith - *Tomoko Uenura in Her Bath, from Minamata*, © 1971.

ISBN: 979-12-81621-06-0 - settembre 2024

ISSN: 2704-5765

DIVENIRE PERSONA

Saperi e transizioni

a cura di

Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone,
Daniela Novarese, Giuseppe Speciale



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Indice

<i>Introduzione di GIUSEPPE SPECIALE</i> <i>La persona: banco di prova e fulcro del patto e del metodo costituente</i> <i>Voci dall'Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947)</i>	1
VITTORIA CALABRÒ, ALESSANDRO MORELLI, <i>La centralità della persona umana per la Costituzione repubblicana: il dibattito costituente sull'art. 2 (1946-1947) e l'attuale portata normativa del principio personalista</i>	39
GIULIA CARUSO, <i>Linguaggio e riconoscimento: divenire interlocutrice</i>	63
LUCIA CORSO, <i>Dalla persona al soggetto e ritorno: trasformazioni della soggettività giuridica</i>	77
PINELLA DI GREGORIO, <i>La World History e lo shock del globale</i>	93
VITTORIA GRASSO, <i>Il divenire Stato dal costituente al costituito</i>	105
STEFANIA MAZZONE, <i>Disumanizzare e punire. Biopolitica e persona</i>	121
GIOVAN GIUSEPPE MONTI, <i>Segretezza, competenze e dissimulazione nelle prime riflessioni italiane sul segretario</i>	135
DANIELA NOVARESE, <i>Mai persona. Per una riflessione su donne e diritti in Italia tra Otto e Novecento</i>	153
MASSIMO OCCHIPINTI, <i>Un metodo per "divenire persona": storie e pratiche di autoanalisi popolare in Danilo Dolci</i>	165
MIRIAM PONTILLO, <i>(Ag)Enti artificiali e questioni di soggettività tributaria</i>	175
ANDREA POSTIGLIONE, <i>La voce della resistenza nel capitalismo delle piattaforme. Il corpo fra ibridazione, controllo sociale e messa a valore a partire da una ricerca empirica condotta a Napoli</i>	191
SIMONE RINALDI, <i>Divenire nemico: la disumanizzazione dell'avversario nei conflitti ibridi contemporanei</i>	205
VIVIANA VACCA, <i>Politiche disciplinari del desiderio. Genealogia del potere psichiatrico</i>	217

Vittoria Calabrò, Alessandro Morelli*

*La centralità della persona umana
per la Costituzione repubblicana:
il dibattito costituente sull'art. 2 (1946-1947)
e l'attuale portata normativa del principio personalista***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Costituzioni democratiche: enunciazione e tutela dei diritti fondamentali – 3. *Persona e personalità* in alcune costituzioni democratiche del secondo dopoguerra – 4. Luglio 1946 - aprile 1947: il dibattito costituente italiano su *persona* e diritti fondamentali – 5. Il principio personalista nella trama della Costituzione repubblicana – 6. Principio personalista, interpretazione evolutiva e dibattito sull'art. 2 Cost. – 7. Persona, popolo e complessità sociale.

1. *Premessa*

Divenire persona. Saperi e transizioni: il tema oggetto della terza edizione della *Summer School* “Odisseuro” è suscettibile di essere affrontato da diversi punti di vista e attraverso differenti chiavi di lettura. Il concetto di persona coinvolge, com'è evidente, i più vari ambiti disciplinari: da quello antropologico a quello sociologico, da quello religioso a quello storico-istituzionale, a quello giuridico.

Il presente contributo intende adottare un approccio interdisciplinare, ricostruendo, in una prospettiva storica, il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente tra il luglio del 1946 e il marzo del 1947 relativo alla stesura dell'art. 2 della Costituzione che, nella formulazione definitiva, recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

* Vittoria Calabrò è Professoressa ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche; Alessandro Morelli è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche.

** Il lavoro è frutto del contributo congiunto degli Autori, ma, in particolare, la stesura dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si deve a V. Calabrò; quella dei paragrafi 5, 6 e 7 ad A. Morelli. Gli ultimi tre paragrafi, in particolare, riprendono e sviluppano ulteriormente riflessioni e tesi sostenute dall'Autore in precedenti contributi e, in particolare, in *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in M. Della Morte-F.R. De Martino-L. Ronchetti (curr.), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna 2020, pp. 31 ss.

economica e sociale»; e, in una prospettiva giuridica, indagando l'attualità del principio personalista, che informa l'ordinamento repubblicano, e le sue diverse traduzioni.

Per quanto riguarda il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente, come si vedrà, si trattò di un *iter* che avrebbe portato i termini *persona* e *personalità* nuovamente al centro del confronto che avrebbe animato i differenti partiti che, dopo la fine del ventennio fascista, sarebbero tornati protagonisti della scena politica. Una circostanza non esclusiva della sola vicenda italiana ma ricorrente, in forme e modalità ora analoghe ora difformi, anche in altre esperienze costituzionali coeve, che avrebbero portato alla redazione di quelle che la storiografia definisce le costituzioni democratiche del Novecento.

Prima di soffermarsi su quel dibattito occorre però focalizzare l'attenzione, anche se brevemente, sulle peculiari caratteristiche di quei testi.

2. *Costituzioni democratiche: enunciazione e tutela dei diritti fondamentali*

Nel volume *Costituzione*, pubblicato per i tipi de il Mulino nel 1999, Maurizio Fioravanti ripercorre la storia del significato che quel termine ha assunto nel corso del tempo o meglio, come egli stesso afferma nella *Prefazione*, «i caratteri costituzionali fondamentali di ciascuna epoca, e più precisamente le modalità che ogni epoca, compresa quella moderna, ha stabilito nel pensare e nel vivere, in modo peculiare e originale, il problema della costituzione, dell'ordinamento generale dei rapporti sociali e politici»¹.

Di particolare interesse, ai nostri fini, le riflessioni formulate nell'ultima parte del libro, dal titolo *Democrazia e costituzione*, in cui lo storico del diritto dà conto dell'importante cambiamento registratosi nel continente europeo a partire dagli anni Venti del XX secolo. Un mutamento radicale («è da segnalare con grande forza la rilevanza del mutamento che si produce in Europa», scrive Fioravanti²), che avrebbe determinato il superamento del modello di Stato liberale di diritto: un modello, quest'ultimo, in cui il principio della sovranità dello Stato aveva finito per soppiantare quello

¹ Così M. Fioravanti, *Costituzione*, Bologna 1999, p. 9. Sul particolare nesso fra sovranità e costituzione cfr. anche Id., *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna 1998, pp. 56-61.

² Cfr. M. Fioravanti, *Costituzione*, cit., p. 146.

della sovranità popolare affermatosi dopo la rivoluzione del 1789 e in cui, di conseguenza, il primato della costituzione era stato sostituito da quello dello Stato e del suo diritto positivo.

Un mutamento che avrebbe, quindi, portato alla redazione di carte costituzionali con caratteri profondamente differenti da quelli contenuti nei testi emanati nel corso del XIX secolo. Carte che, riaffermando il principio della sovranità popolare, avrebbero ripreso anche quella che possiamo definire la tradizione rivoluzionaria delle dichiarazioni dei diritti, all'interno delle quali sarebbero stati ricompresi anche i cosiddetti diritti sociali, alcuni dei quali, in realtà, già proclamati, anche se in modo episodico ma non per questo meno rilevante, durante l'esperienza francese di fine Settecento: il riferimento è, nello specifico, alla *Dichiarazione* che accompagnava la Costituzione dell'anno I, approvata il 24 giugno 1793 dalla Convenzione nazionale ma mai entrata in vigore, e che prevedeva, fra gli altri, anche il diritto al lavoro (art. 17), l'assistenza ai bisognosi (art. 21) e all'istruzione (art. 22), diritti non contemplati nel testo della più celebre *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* promulgata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea Nazionale³.

Dichiarazione dei diritti, dicevamo. Ma non solo. A differenza di quelli ottocenteschi, i testi varati a partire dagli anni Venti del XX secolo avrebbero introdotto degli articolati procedimenti di revisione, configurandosi, pertanto, come costituzioni rigide.

Le imponenti trasformazioni costituzionali di cui parla Fioravanti si avviavano con l'intensa fase politica che l'Europa avrebbe attraversato nel cosiddetto secolo breve: una fase politica caratterizzata dalla nascita, dopo la fine della Grande Guerra, di numerose repubbliche, prima fra tutte quella tedesca di Weimar, sancita dalla carta costituzionale dell'11 agosto 1919⁴, cui seguiva la promulgazione di altre costituzioni repubblicane (si pensi, ad esempio, alle carte austriaca, cecoslovacca e lituana del 1920, a quelle polacca ed estone varate nel 1921, a quella della Lettonia del 1922, a quella turca emanata nel 1924 e a quelle greca e spagnola, entrate in vigore, rispettivamente, nel 1925 e nel 1931); una fase politica intensa contrassegnata dal superamento di molte di quelle forme istituzionali da parte di regimi totalitari (come sarebbe avvenuto, ad

³ Per la versione italiana e francese dei due testi si può utilmente consultare l'*Archivio delle Costituzioni Storiche* approntato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino: <http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/francia.shtml>.

⁴ Sul punto, fra gli altri, cfr. R. Marra, *Da una guerra mondiale all'altra. Sui percorsi del costituzionalismo democratico nel secolo breve*, in F. Bonini-S. Guerrieri (curr.), *La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna 2020, pp. 35-45.

esempio, in Germania e in Spagna ma anche nella stessa Italia, la cui carta fondamentale, lo Statuto albertino, concesso, com'è noto, nel 1848, aveva finito per favorire l'instaurarsi, grazie o a causa della sua flessibilità, di una monarchia parlamentare che, come ricorda ancora Fioravanti, aveva evitato «un'evoluzione in senso democratico»⁵); una fase politica intensa durante la quale, infine, con il secondo dopoguerra, si sarebbe assistito al ritorno di sistemi democratici.

In quell'arco temporale, che Fioravanti definisce come uno dei più drammatici di tutta la storia del vecchio Continente, la costituzione avrebbe rappresentato una forte discontinuità, ponendosi come atto fondativo dei nuovi governi, contribuendo a legittimarli, come avvenuto, di fatto, per le democrazie sorte dopo il 1945 dalle ceneri delle dittature. La costituzione del XX secolo, quindi, codificando scelte frutto della volontà costituente del popolo sovrano, sarebbe tornata ad avere, come al tempo della Rivoluzione francese, un contenuto politico, derivato dal potere costituente, e, di conseguenza, democratico.

Un mutamento radicale, dicevamo, che avrebbe consacrato la preminenza della costituzione intesa sia quale suprema forma di garanzia dei diritti e delle libertà sia quale orientamento per la realizzazione dei principi e dei valori espressi dalla stessa costituzione. Le carte democratiche del Novecento, infatti, non si sarebbero limitate a disciplinare i poteri dello Stato, rinviando alla legge ordinaria il compito di tutelare e garantire i diritti dei cittadini, ma avrebbero proclamato esse stesse i diritti fondamentali, e la loro inviolabilità, e l'esistenza di alcuni principi fra cui, ad esempio, quello di uguaglianza.

Tale radicale mutamento sarebbe stato introdotto proprio dalla carta costituzionale di Weimar al cui interno è possibile rinvenire, anche se in forme talvolta confuse e contraddittorie, gli elementi peculiari (primo fra tutti il potere costituente che, nel caso della carta del 1919, era esercitato dal popolo tedesco) cui abbiamo fatto brevemente riferimento e che avrebbero connotato, in vario modo, tutte le Costituzioni successive, e in modo particolare quelle, alcune delle quali ancora oggi vigenti, emanate nel secondo dopoguerra.

⁵ M. Fioravanti, *Costituzione*, cit., p. 145.

3. Persona e personalità in alcune costituzioni democratiche del secondo dopoguerra

Il principale carattere distintivo delle carte democratiche del Novecento è dato, come si è detto, dall'inviolabilità dei diritti della persona che si esprime e identifica nella rigidità degli stessi testi costituzionali, rigidità intesa come impossibilità non solo di sovvertire il regime politico dagli stessi istituito ma anche di inosservanza e trasgressione dei diritti e dei principi alla base dello stesso regime politico.

La necessità di collocare i diritti fondamentali al centro del sistema costituzionale e di dichiararli inalienabili e, soprattutto, intangibili, sottraendoli definitivamente alla disposizione del potere politico, sarebbe stato il portato delle esperienze totalitarie e delle politiche di sterminio che avevano attraversato l'Europa tra gli anni Venti e Quaranta del secolo scorso: «la “morte di Dio” ad Auschwitz» – ha scritto nel 2012 Stefano Rodotà ne *Il diritto di avere diritti* – «è stata determinata proprio dalla radicale negazione dell'umano e della sua dignità»⁶, negazione spintasi fino al punto da privare gli individui, uomini e donne, persino del loro nome, sostituito da un numero tatuato sul braccio. Una circostanza che avrebbe spinto i costituenti europei delle democrazie rinate dopo il 1945 a riaffermare con forza la dignità e l'identità della persona e, di conseguenza, l'inviolabilità dei suoi diritti. Un percorso che avrebbe trovato il suo compimento in tempi a noi più vicini, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che, all'art. 1, recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»⁷.

Il processo di riconoscimento, di ricostruzione, di «costituzionalizzazione della persona»⁸, che, secondo Rodotà, avrebbe vissuto un passaggio decisivo con la redazione del cosiddetto Codice di Norimberga (approntato nel 1946 dopo la sentenza del Tribunale internazionale emessa in quella città al termine del processo contro i medici nazisti che avevano eseguito esperimenti criminali nei campi di sterminio su prigionieri di guerra e anche su bambini e che si apre con le parole «Il consenso volontario del

⁶ Così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2021, p. 199.

⁷ La citazione è tratta dal testo della Carta consultabile sul sito del Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, p. 9.

⁸ Sul punto cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 387-401. La citazione è a p. 400.

soggetto umano è assolutamente necessario»⁹), è codificato anche nelle due carte che, insieme a quella italiana, rappresentano, pur nelle loro evidenti diversità, la fase più sviluppata dell'esperienza costituzionale democratica europea del Novecento: la costituzione francese del 1946 e la Legge fondamentale della repubblica federale tedesca del 1949¹⁰.

Si tratta di testi elaborati in contesti profondamente differenti: basti pensare che quello tedesco, approntato in un paese sconfitto e militarmente occupato, non veniva approvato da un'assemblea costituente, come avvenuto in Italia o in Francia; o alla circostanza che Oltralpe, nel paese che più di ogni altro aveva esaltato il ruolo del legislatore, dei rappresentanti della nazione e del popolo sovrano, la necessità del controllo di costituzionalità si affermava con fatica e solo in un momento successivo, dopo l'instaurarsi della V Repubblica, mentre avrebbe da subito assunto un ruolo centrale sia in Italia che nella Repubblica Federale Tedesca.

Entrambi quei testi, tuttavia, avrebbero costituzionalizzato i termini *persona e/o personalità*: la carta del 27 ottobre 1946, che dava avvio alla IV repubblica francese, nel *Preambolo* (dove si legge «All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica»¹¹); quella tedesca del 23 maggio 1949 nell'art. 2 che recita: «1) Ognuno ha il diritto al libero svolgimento della sua personalità, in quanto non leda i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale. 2) Ognuno ha il diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. A questi diritti possono essere recate limitazioni soltanto in base ad una legge»¹².

⁹ La citazione è tratta da G. Scuderi (cur.), *Raccolta dei principali documenti internazionali sui principi etici della ricerca e dei principali documenti legislativi degli Stati Uniti e della Comunità Europea sulla bioetica*, Roma 1998, p. 3.

¹⁰ Sul punto, da ultimo, cfr. rispettivamente S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione*, Bologna 2021, e U. Haider-Quercia, *I processi costituenti in Austria e Germania: due identità costituzionali separate ma unite dalla stabilità di governo*, in F. Bonini-S. Guerrieri (curr.), *La scrittura delle Costituzioni*, cit., pp. 77-104.

¹¹ La citazione è tratta da <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm>. Sul punto cfr. S. Guerrieri, *Costituzioni allo specchio*, cit., pp. 81-88.

¹² La citazione è tratta da http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523_germaniaLeggeFondamentale_ita.pdf.

Il dibattito costituzionale su persona, personalità e diritti fondamentali avrebbe riguardato, ovviamente, anche l'Italia.

4. *Luglio 1946 - aprile 1947: il dibattito costituente italiano su persona e diritti fondamentali*

Il 15 luglio 1946 l'Assemblea Costituente deliberava l'istituzione della «Commissione incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione»¹³, deferendone la nomina dei componenti al Presidente della stessa Assemblea, il socialista Giuseppe Saragat, il quale, per portare a termine l'incarico, si impegnavà a seguire il criterio della proporzionalità dei gruppi¹⁴.

A distanza di qualche giorno, il 19 luglio, Saragat comunicava i nomi dei settantacinque deputati che avrebbero fatto parte di quella Commissione¹⁵ che, durante le riunioni preliminari, sull'esempio di quanto già avvenuto anche «in Francia ed in altre Costituenti»¹⁶, avrebbe deliberato di suddividersi in tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali avrebbe dovuto occuparsi di specifiche materie: alla prima, così come avrebbe riferito il presidente della Commissione, il demolaburista Meuccio Ruini, toccava il compito di «trattare gli argomenti generali, e quella che in Francia, nello schema recente, è stata chiamata la dichiarazione di diritti, ma che dovrà essere – come dicono gli esempi della Costituzione di Weimar e di quella russa – una dichiarazione di diritti e di doveri»¹⁷. Se ne sarebbero occupati in 18: 7 democristiani (Carmelo Caristia, Camillo Corsanego, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Umberto Merlin, Aldo Moro e Umberto Tupini, che avrebbe guidato i lavori della Sottocommissione in qualità di presidente), 3 socialisti (Lelio Basso, Giovanni Lombardi e Pietro Mancini), 3 comunisti (Concetto

¹³ È quanto si legge in Assemblea Costituente (= AC), seduta del 15 luglio 1946, p. 47. Sul punto cfr. G. Speciale, *La persona: banco di prova e fulcro del patto e del metodo costituente. Voci dall'Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947)*, in questo stesso volume.

¹⁴ Ivi, p. 48.

¹⁵ Sul punto cfr. AC, seduta del 19 luglio, pp. 129-130.

¹⁶ Così Meuccio Ruini: AC, Commissione per la Costituzione (= CpC), seduta del 20 luglio 1946, p. 2.

¹⁷ *Ibid.*

Marchesi, Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, una delle 21 donne elette alla Costituente), il repubblicano Francesco De Vita, il qualunquista Ottavio Mastrojanni, il demo-laburista Mario Cevolotto, l'esponente dell'Unione democratica nazionale Giuseppe Grassi e Roberto Lucifero, rappresentante del Blocco nazionale della libertà.

Il primo a utilizzare il termine *persona* era il presidente Tupini che, in occasione della seduta inaugurale della Sottocommissione, il 26 luglio, ricordava che l'obiettivo che era stato assegnato alla medesima Sottocommissione era quello di elaborare i principi generali della nuova Carta costituzionale e, soprattutto, i «diritti fondamentali delle libertà della persona umana»¹⁸. Il non facile compito di relazionare su quell'importante tema veniva affidato, così come emerge dal resoconto dei lavori della Sottocommissione del 30 luglio, a un socialista e a un democristiano, Basso e La Pira¹⁹. Quest'ultimo, peraltro, in quella stessa occasione aveva già evidenziato come bisognasse porre l'accento più sui diritti che sulle libertà, sottolineando la necessità di adottare la locuzione «diritti della persona umana», diritti che, a suo giudizio, dovevano essere tutelati, garantiti e salvaguardati insieme a quelli «delle comunità nelle quali la persona umana si espande»²⁰.

Non era la prima volta che La Pira si confrontava su tematiche analoghe: egli, infatti, aveva iniziato a interrogarsi sui termini uomo e persona a partire, e forse non a caso, dal 1940, anno in cui il Regno d'Italia aveva dichiarato guerra a Francia e Gran Bretagna, schierandosi al fianco della Germania nazista. Quelle riflessioni, tuttavia, erano il frutto di una più lunga e profonda meditazione che egli aveva avviato sull'opera di Tommaso d'Aquino durante gli anni della sua formazione a Messina dove, dal 1922 al 1926, aveva frequentato i corsi della locale Facoltà di Giurisprudenza²¹, salvo poi laurearsi presso l'Ateneo di Firenze per il quale aveva chiesto e ottenuto il trasferimento su suggerimento di Emilio Betti, professore di *Istituzioni di diritto romano* che all'Università

¹⁸ Così Tupini: AC, CpC, Prima Sottocommissione, seduta del 26 luglio, p. 1.

¹⁹ Ivi, seduta del 30 luglio, p. 12.

²⁰ Ivi, p. 8.

²¹ La Pira aveva presentato domanda di immatricolazione al I anno della facoltà di giurisprudenza di Messina il 5 novembre 1922. Il 14 giugno 1926 veniva congedato per l'Università di Firenze. Le informazioni sono tratte dal fascicolo personale di La Pira custodito presso l'Archivio Storico dell'Università di Messina, facoltà di Giurisprudenza, Carriere Studenti, faldone 38, fascicolo 1358.

della città dello Stretto aveva insegnato dal 1922 al 1924²² e con cui il giovane La Pira aveva iniziato a collaborare. Intrise di dottrina e tradizione cristiana, le riflessioni di La Pira trovavano compimento in un volume che avrebbe dovuto essere pubblicato nel 1943, quando, come lo stesso autore ricordava nella *Premessa*, «le dure conseguenze della concezione totalitaria dello stato [...] gravavano come peso insopportabile sulle nostre coscienze»²³. Quel volume, invece, vedeva la luce, con il titolo *Il valore della persona umana*, solo nel 1947, in un contesto sociale e politico-istituzionale profondamente differente da quello in cui era maturato. Si trattava di un'indagine che, secondo il giurista siciliano, si era resa necessaria per contrastare alcuni «gravi errori del nostro tempo che partendo da erronee premesse metafisiche hanno [...] svalutato l'originalità dell'individuo»²⁴. Durante il secondo conflitto mondiale, infatti, secondo La Pira, il mondo aveva rischiato di naufragare non perché navigasse senza bussola, ma perché la bussola utilizzata era settata verso una direzione che potremmo definire *anti-umana*, dal momento che i principi del giusto, dei diritti e dei doveri erano stati sostituiti da quelli dell'odio e dal male²⁵. A suo giudizio, dunque, era indispensabile restituire valore alla «persona umana», non solo da un punto di vista spirituale (l'uomo, scriveva La Pira, è «strutturalmente» orientato «verso Dio») ma anche, e soprattutto, da quello materiale, ambito nel quale rientravano i problemi che assillavano la società del secondo dopoguerra: disoccupazione, assistenza, educazione²⁶. Riflessioni che, inevitabilmente, avrebbero finito per condizionare il pensiero e le posizioni di La Pira costituente.

Considerazioni analoghe a quelle espresse dal politico siciliano venivano formulate, nello stesso torno d'anni, anche da un altro cattolico, don Carlo Gnocchi. Antifascista militante (avrebbe collaborato attivamente con la Resistenza preparando documenti falsi per ebrei e perseguitati politici e svolgendo attività di collegamento con gli Alleati e per questo arrestato dalle SS e rinchiuso nel carcere di San Vittore²⁷), don Gnocchi pubblicava, nel

²² Sul punto cfr. L. Vinti Corbani (cur.), *Il corpo docente della facoltà giuridica messinese (1827-1990)*, con Prefazione di A. Metro, Messina 1993, *ad indicem*.

²³ Così G. La Pira, *Il valore della persona umana*, con Introduzione di V. Possenti, Firenze 2009, p. 39.

²⁴ *Ivi*, p. 121.

²⁵ Sul punto si vedano le riflessioni di C. Palumbo, *Persona, libertà e giustizia in Giorgio La Pira*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 2 (2018), pp. 1161-1176, in particolare p. 1170.

²⁶ G. La Pira, *Il valore della persona umana*, cit., pp. 19-20.

²⁷ Per approfondimenti sulla vita e sulle attività svolte dal sacerdote milanese cfr. E.

dicembre del 1946, la prima edizione del saggio *Restaurazione della persona umana*: una meditazione filosofico-politica in cui il sacerdote milanese, che avrebbe legato il suo nome all'opera di assistenza dei più fragili e deboli, e dei bambini mutilati in particolare, auspicava, insieme alla ricostruzione materiale del paese, anche quella dell'uomo, mortificato durante il ventennio fascista e la guerra quando si era registrata la «violazione di ogni più elementare diritto degli individui e delle nazioni» e quando era nata, «per entrare poi definitivamente nel linguaggio parlato, una delle espressioni più brutali della nostra lingua: *far fuori un uomo*»²⁸. Una ricostruzione che, sosteneva ancora don Gnocchi, doveva riguardare non solo l'ambito religioso ma anche quello politico, economico e sociale²⁹.

Il 9 e il 10 settembre 1946, la I Sottocommissione procedeva all'analisi delle relazioni presentate da La Pira e Basso. Anche se in entrambe, come avrebbe sottolineato il presidente Tupini, poteva scorgersi il riflesso della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, i due deputati partivano, ovviamente, da posizioni ideologiche profondamente differenti: alla «priorità della persona umana sulla società organizzata in Stato» sostenuta dal democristiano La Pira, e ribadita anche dal compagno di partito Dossetti³⁰, si contrapponeva quella del socialista Basso il quale, pur «non avendo la minima intenzione di svalutare la persona umana in confronto allo Stato», sottolineava come lo «Stato non è venuto prima della persona, ma nemmeno la persona prima dello Stato, in quanto la persona non può esistere, come tale, senza la Società nella quale vive»³¹.

Dopo un lungo e articolato dibattito, dal quale emergeva la volontà di rimettere alla Presidenza della Commissione la definizione di un eventuale preambolo alla Carta costituzionale, i due relatori venivano invitati a sgomberare il campo da qualunque presupposto ideologico³² e a trovare un accordo per presentare alla Sottocommissione un progetto, concordato e unitario, suddiviso in articoli³³.

Bressan, *Gnocchi, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 57, Roma 2001, pp. 443-447. Utili indicazioni si leggono anche sul sito della *Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus*: <https://www.dongnocchi.it/la-fondazione/il-fondatore/la-vita/il-racconto>.

²⁸ Così C. Gnocchi, *Restaurazione della persona umana. II Edizione riveduta*, Brescia 1948, p. IV.

²⁹ Ivi, p. VIII.

³⁰ AC, CpC, I Sottocommissione, seduta del 10 settembre 1946, p. 24.

³¹ Così Basso: *ibid.*

³² L'invito proveniva da Dossetti: *ivi*, p. 28.

³³ Così Tupini: *ivi*, p. 29.

L'11 settembre Basso e La Pira si ripresentavano in aula con una proposta strutturata in due punti, la bozza di quelli che sarebbero divenuti gli artt. 2 e 3 del testo definitivo della Costituzione. Il primo dei due recitava: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»³⁴.

A sollecitare la discussione erano, nello specifico, la parola *autonomia* (Togliatti suggeriva di usare «libertà» o, in subordine, di aggiungere anche quest'ultimo termine³⁵) e l'aggettivo *inalienabili* (dal «sapore mercantile», secondo il democristiano Merlin che proponeva di sostituirlo con «naturali» dal momento che il termine *sacro* racchiudeva in sé anche «il concetto della inalienabilità»³⁶). Contrari alla formulazione dell'articolo si dichiaravano sia il socialista Lombardi che il repubblicano De Vita: il primo sosteneva di non potere votare a favore di un testo in cui si sanciva che fosse la legge a promuovere la solidarietà sociale: «Una simile locuzione non è ammissibile, salvo che tutto il mondo non diventi una classe sola; finché vi sono varie classi sociali la solidarietà è un nome vago»³⁷; il secondo, invece, nel sostenere che il compito del legislatore fosse quello di disciplinare e non di definire (il riferimento era, nello specifico alla parte «riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo»), proponeva di sopprimerlo interamente: «Queste osservazioni» – sosteneva – «valgono per l'insieme del progetto, nel quale [...] tutte le definizioni dovrebbero essere eliminate»³⁸.

Accogliendo la proposta di Togliatti di inserire nel testo anche la parola *libertà* e introducendo ulteriori piccole modifiche, l'articolo in questione veniva, quindi, licenziato, e inviato al Comitato di redazione, nella seguente versione: «La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forme

³⁴ La citazione è tratta da AC, CpC, I Sottocommissione, seduta dell'11 settembre 1946, p. 31.

³⁵ Togliatti: *ivi*, pp. 34 e 35.

³⁶ Così Merlin: *ivi*, p. 32.

³⁷ Lombardi: *ivi*, p. 33.

³⁸ Così De Vita: *ivi*, p. 34.

sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»³⁹.

Sarebbe toccato alla Commissione per la Costituzione, durante la seduta plenaria del 24 gennaio 1947, approvare la nuova versione di quell'articolo che, dopo il passaggio al Comitato di redazione, era stato rubricato al n. 6 e recitava: «Per tutelare i principî sacri ed inviolabili di autonomia e dignità della persona, e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale»⁴⁰.

Una formulazione che, come avrebbe ribadito Ruini nella relazione che accompagnava il *Progetto di Costituzione* presentato al plenum dell'Assemblea Costituente, avrebbe tenuto conto del rispetto della *personalità umana*. Una scelta obbligata, quella dei costituenti: «Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani», sottolineava il presidente della Commissione per la Costituzione. Solo in quel modo, infatti, poteva essere tutelata anche la libertà, «cui fanno capo tutti i diritti». Libertà che doveva, secondo Ruini, essere intesa come responsabilità e cui dovevano corrispondere anche i «doveri di solidarietà». Una responsabilità che, tuttavia, non doveva esimere lo Stato dall'adempiere ai propri compiti: diritti e doveri, continuava Ruini, «avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini»⁴¹.

La discussione in Assemblea sull'art. 6 del Progetto della Costituzione si svolgeva tra l'11 e il 24 marzo, avviandosi con un intervento di La Pira che tornava sul significato dell'espressione «persona umana», profondamente legata, come avrebbe sottolineato, alla «concezione detta dai francesi, con parola molto efficace, la concezione pluralista». Una *persona umana* non isolata ma che doveva porsi in relazione con altri, sviluppandosi in una «serie ordinata e crescente di entità sociali che vanno dalla famiglia alla comunità religiosa, dagli organismi di classe alle comunità del lavoro e che si coordinano nello Stato»⁴². Una concezione che lo portava a ribadire l'esigenza di estendere il catalogo dei diritti fondamentali, che non potevano essere più solo individuali ma anche sociali, collegati, cioè,

³⁹ Ivi, p. 35.

⁴⁰ AC, CpC, seduta del 24 gennaio 1947, p. 167.

⁴¹ Sul punto cfr. M. Ruini, *Progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Relazione del Presidente della Commissione*, Roma 1947, p. 5.

⁴² Così La Pira: AC, seduta pomeridiana dell'11 marzo 1947, p. 1986.

alla *persona umana* non in quanto singola ma in quanto componente «di queste collettività crescenti che vanno dalla famiglia allo Stato»⁴³.

In contrapposizione con la visione definita eccessivamente «metafisica» di La Pira si poneva il socialista campano Ireneo Vinciguerra, che lamentava la scarsa tutela riconosciuta ai diritti e alle libertà, «sacrario che va difeso anche contro gli equivoci, che possono aprire la porta ad ulteriori pretese» e che risultavano, quindi, a suo giudizio, solo enunciati e poco garantiti⁴⁴. Un punto sul quale, in realtà, si era già soffermato anche l'autonomista Pietro Calamandrei che, da raffinato giurista, aveva suggerito che la previsione di «immutabilità per la forma repubblicana» introdotta dall'art. 131 del *Progetto* (divenuto, poi, l'art. 139 della Costituzione) venisse adottata anche per «le norme relative ai diritti di libertà»⁴⁵.

Proposte di modifica provenivano, inoltre, da un compagno di partito di Calamandrei, Leo Valiani, e da un gruppo di democristiani (Lodovico Benvenuti, Pietro Bulloni, Edoardo Clerici, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Giovanni Ponti ed Egidio Tosato) cui si aggregava anche Giuseppe Grassi (Unione democratica nazionale), già segretario della I Sottocommissione e della Commissione per la Costituzione. Mentre Valiani, reputando che l'art. 6 fosse stato formulato in modo confuso, esortava l'Assemblea a riscriverlo affinché fosse «chiaro che l'interesse generale della società è superiore ad ogni altro interesse particolaristico; e allora avremo dato alla Costituzione il suo nerbo»⁴⁶, gli altri proponevano di sostituirlo integralmente con «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale» e, soprattutto, di rubricarlo quale art. 2 del testo costituzionale. Identico emendamento veniva presentato anche dai comunisti Giorgio Amendola, Ruggero Grieco, Nilde Iotti e Renzo Laconi⁴⁷.

Quali erano le motivazioni alla base di quella proposta che univa democristiani e comunisti? A illustrarle, nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, veniva chiamato Aldo Moro. Il giovane professore di diritto penale sottolineava che la nuova formulazione, frutto del confronto

⁴³ Ivi, p. 1987.

⁴⁴ Così Vinciguerra: AC, seduta del 13 marzo 1947, p. 2051.

⁴⁵ Così Calamandrei: AC, seduta del 4 marzo 1947, p. 1754.

⁴⁶ Così Valiani: AC, seduta pomeridiana del 17 marzo 1947, p. 2215.

⁴⁷ AC, seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, p. 2415.

e dell'accordo con gli esponenti del Partito Comunista, non era stata determinata solo da ragioni politiche ma di opportunità. Da più parti, infatti, erano giunte sollecitazioni a precisarne meglio alcuni aspetti: una circostanza che aveva spinto i promotori dell'emendamento a «sfrondare e semplificare l'articolo», eliminando tutte le espressioni che potevano apparire ridondanti e poco adatte alla «natura stringata di un articolo di legge costituzionale»⁴⁸. Ma non solo. Era stato apportato un cambio di prospettiva importante, riconoscendo quale soggetto di quell'enunciato non la Costituzione ma la Repubblica, il nuovo Stato che, in tal modo, secondo Moro, avrebbe assicurato «veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale»⁴⁹. Ancora una volta l'uomo al centro, e non il cittadino (come avrebbe, invece, richiesto il qualunquista Mario Rodinò di Miglione⁵⁰), secondo il principio che la titolarità dei diritti trascendenti la stessa Costituzione dovesse essere riconosciuta alla *persona umana*.

Moro chiudeva il suo intervento auspicando che intorno alla nuova stesura e alla diversa collocazione di quell'articolo, che definiva la «pietra fondamentale del nuovo edificio politico costituzionale che noi stiamo elevando»⁵¹, potesse coagularsi il più ampio consenso. L'auspicio formulato dal democristiano veniva accolto e il testo dell'articolo veniva approvato, così come registrano gli atti parlamentari, tra «Vivi applausi»⁵².

Il Comitato di redazione, prima della votazione finale in Assemblea, avrebbe, infine, qualificato come «inderogabili» i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Si concludeva, così, un lungo e costruttivo dibattito: il principio personalista avrebbe, quindi, improntato il nuovo ordinamento italiano.

⁴⁸ Ivi, p. 2416.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ivi, p. 2417.

⁵¹ Così Moro: *ibid.*

⁵² Ivi, p. 2420.

5. *Il principio personalista nella trama della Costituzione repubblicana*

La ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente mostra il complesso percorso attraverso il quale uno dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano abbia trovato riconoscimento e traduzione nel testo costituzionale.

In prima approssimazione, può affermarsi che il principio personalista prescrive che la persona umana sia considerata come il punto di riferimento del sistema normativo e istituzionale e non già come un semplice elemento dello stesso, dotato della medesima dignità degli altri, funzionalizzato alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'ordinamento nel suo complesso.

Nell'epoca odierna, segnata da forti spinte verso una declinazione marcatamente populista della trama normativa e istituzionale dell'ordinamento, siffatto principio non appare pacifico o, quantomeno, non ne risultano ampiamente condivisi il valore e il portato.

Come si è argomentato in altra sede⁵³, tuttavia, l'ispirazione personalista della Carta repubblicana non è l'esito di un velleitario costruttivismo interpretativo, ma l'approdo di un percorso che trova sviluppo nell'impiego dei canoni dell'interpretazione storica e logico-sistemica e che presuppone una teoria della Costituzione come fonte normativa sovraordinata alla legge. Affermare la centralità della persona rispetto alla collettività significa sostenere che esiste una presunzione relativa di precedenza dei diritti inviolabili rispetto agli altri interessi sociali, superabile soltanto al ricorrere di circostanze straordinarie. Tale assunto implica che non tutti gli interessi stanno sullo stesso piano e possono essere bilanciati in condizioni di parità con i diritti inviolabili, che rappresentano le espressioni primarie della personalità umana.

Per la varietà e la molteplicità delle matrici culturali e ideologiche ispiratrici dell'art. 2 Cost., il concetto di persona evoca la *complessità* della stessa natura umana e, di riflesso, della società, e riconosce tale complessità come un valore da tutelare. In siffatto riconoscimento si coglie l'ulteriore, fondamentale collegamento tra principio personalista e *principio pluralista*⁵⁴, declinato, nel testo costituzionale, nelle più varie forme: si guardi alle previsioni che attribuiscono alla Repubblica il

⁵³ Sia consentito rinviare ad A. Morelli, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, pp. 31 ss., consultabile anche in «Consulta OnLine», II (2019), pp. 359 ss.

⁵⁴ In tema si veda, di recente, F.R. De Martino, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in M. Della Morte-F.R. De Martino-L. Ronchetti (curr.), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione*, cit., pp. 49 ss.

compito di riconoscere e promuovere le autonomie locali (art. 5); che le affidano la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); che riconoscono l'eguale libertà delle confessioni religiose (art. 8); che impegnano ancora la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9); che riconoscono i diritti della famiglia (art. 29); che garantiscono la libertà dell'organizzazione sindacale (art. 39); che riconoscono il ruolo dei partiti politici (art. 49) ecc.

Nella medesima prospettiva, l'assetto istituzionale dello Stato, secondo le pur essenziali previsioni contenute nella Carta repubblicana, non è ispirato da un unico principio di legittimazione⁵⁵. Il riconoscimento del principio di sovranità popolare, contenuto nel secondo comma dell'art. 1 Cost., si accompagna, com'è noto, alla previsione della limitatezza dello stesso («La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»). A ciò deve aggiungersi che, a norma dell'art. 11 Cost., l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Il riconoscimento di una sovranità (popolare) limitata è dovuta proprio alla molteplicità delle fonti di legittimazione del potere: e così, solo per fare qualche esempio, il primo comma dell'art. 101 Cost. prevede che la giustizia sia amministrata in nome del popolo, ma il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che i giudici siano soggetti soltanto alla legge; e ancora l'art. 106, primo comma, stabilisce che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso. Si pensi, poi, alle previsioni inerenti alla designazione dei componenti della Corte costituzionale, alla quale concorrono diversi poteri dello Stato (il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune, le supreme magistrature ordinaria e amministrativa), o a quelle concernenti l'elezione del Capo dello Stato, eletto dal Parlamento in seduta comune in composizione integrata dai delegati regionali. Gli esempi potrebbero continuare, a dimostrazione del fatto che l'assetto istituzionale dell'ordinamento repubblicano si sostanzia in un sistema di *checks and balances* la cui legittimazione non promana esclusivamente dal circuito democratico-rappresentativo, ma anche da

⁵⁵ Sulla pluralità di forme di legittimazione del potere nella democrazia costituzionale A. Spadaro, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano 1994; Id., *Sulle tre forme di "legittimazione" (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D'Aloia (cur.), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino 2005, pp. 569 ss.; in tema v. anche L. D'Andrea, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005, pp. 271 ss.

altre fonti, come ad esempio quella che fa riferimento alle competenze tecnico-scientifiche.

Le democrazie costituzionali e pluraliste escludono soluzioni monistiche, quanto alla legittimazione del potere, e proprio per questo, come si vedrà a breve, esse appaiono refrattarie a interpretazioni e applicazioni populistiche. Malgrado, infatti, gli attuali movimenti populistici mostrino diverse differenze rispetto ai totalitarismi del XX secolo⁵⁶, anch'essi, al pari dei primi, appaiono ispirati da un'analogha declinazione riduzionistica.

Nella dimensione della democrazia costituzionale, pertanto, non è concepibile forma alcuna di "riduzionismo istituzionale", che pretenda di connotare la forma ordinamentale in base a un principio monistico di legittimazione, ad esempio, facendo riferimento, in via pressoché esclusiva, a modelli esasperati (quanto utopistici) di democrazia diretta.

Dal dibattito in Assemblea Costituente emerge come la formulazione finale dell'art. 2 Cost., ma anche dell'art. 3, secondo comma, Cost. esprimesse un accordo faticosamente raggiunto da parte di fautori di visioni ideologiche anche molto distanti. Si trovarono, tuttavia, punti di convergenza la cui valorizzazione consentì la fissazione di alcuni capisaldi sul ruolo della persona umana e sul rapporto tra quest'ultima e l'autorità statale. Oltre alla comune ispirazione antifascista, si fece riferimento alla vocazione progettuale che animava, seppure da differenti punti di vista, le principali forze politiche rappresentate in Costituente, protese alla realizzazione dell'"uomo nuovo" e alla convinzione del carattere contingente (o comunque strumentale) dello Stato, al quale il personalismo cattolico anteponeva il valore della persona umana, ma che, anche nella prospettiva marxista, era destinato all'estinzione ad opera del proletariato⁵⁷.

Il principio personalista non trova riconoscimento, tuttavia, soltanto nell'art. 2 Cost. ma in una serie di altri "luoghi" della Carta repubblicana: come si è detto, nell'art. 3, secondo comma, Cost., laddove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; nei ripetuti riferimenti all'*inviolabilità* dei diritti della persona (contenuti negli artt. 13, 14, 15 e 24, comma 2, Cost., riguardo alla libertà personale, alla libertà di domicilio, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e al diritto

⁵⁶ Cfr. E. Gentile, *Chi è fascista*, Bari-Roma 2019, p. 122.

⁵⁷ Sul punto cfr. G. D'Amico, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. Cortese-C. Caruso-S. Rossi (curr.), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano 2018, pp. 97 ss., spec. pp. 101 ss.

di difesa); nelle disposizioni contenute nell'art. 32 Cost., in base alle quali la salute è riconosciuta come «fondamentale diritto dell'individuo» e, al tempo stesso, come «interesse della collettività», precisandosi che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che comunque «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La presunzione di anteriorità della persona umana alle istanze della collettività ha quale sua prima conseguenza che *non tutti i beni giuridici possono considerarsi bilanciabili allo stesso modo*. È stato sostenuto, in merito, che ogni progresso nella tutela di un diritto avrebbe un contrappeso, provocando «la regressione della tutela di un altro diritto o di un altro interesse». Quello dei diritti sarebbe, insomma, un gioco “a somma zero”; ad esempio, il diritto del proprietario di recintare il proprio fondo determinerebbe la limitazione del diritto di circolazione degli altri; o ancora il diritto di portare armi causerebbe una riduzione della sicurezza collettiva⁵⁸. Qualsiasi ampliamento di garanzia di un qualche diritto produrrebbe una riduzione delle tutele di un altro e, pertanto, andrebbe adeguatamente giustificata sulla base dall'ampliamento della garanzia di beni di pari livello.

Il punto è che, come la stessa dottrina appena richiamata rileva, non tutti i beni sono bilanciabili tra loro⁵⁹. Non tutti i beni, pur indirettamente riconducibili a norme costituzionali, possono ritenersi parimenti importanti nel gioco dei bilanciamenti. In base al principio personalista, nei termini in cui lo si è ricostruito, il ruolo di *trump cards*⁶⁰, di carte vincenti sul tavolo dei conflitti tra beni, deve spettare, a ben vedere, alle declinazioni fondamentali della personalità umana, ossia ai diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. Il canone della «somma zero» dovrebbe applicarsi, pertanto, alla sola cerchia dei diritti e dei principi fondamentali costituzionalmente riconosciuti e garantiti, ogni limitazione dei quali dovrebbe essere sempre giustificata da una comprovata espansione delle garanzie di altri diritti e principi di pari rango.

⁵⁸ Cfr. R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano 2018, pp. 33 s.

⁵⁹ Ivi, p. 35.

⁶⁰ Si riprende qui la nota formula impiegata, a proposito dei diritti, da R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge (Mass.) 1977, trad. it. *I diritti presi sul serio*, Bologna 1982, pp. 171 ss.

6. *Principio personalista, interpretazione evolutiva e dibattito sull'art. 2 Cost.*

Benché, come si è visto, non sia l'unica disposizione costituzionale dalla quale possa ricavarsi il principio personalista (che, invece, è desumibile dall'intera trama normativa della Carta repubblicana), l'art. 2 Cost., nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, indica le situazioni giuridiche soggettive fondamentali nelle quali trova espressione la stessa personalità.

Nelle questioni interpretative inerenti a tale articolo, pertanto, si proiettano, in buona misura, i problemi relativi ai rapporti tra ordinamento e persona. Il tema centrale è quello dei limiti all'interpretazione evolutiva dell'art. 2, che ha impegnato gli studiosi e i giudici sin dall'entrata in vigore del testo costituzionale⁶¹.

Non è qui possibile, né tantomeno necessario ricostruire approfonditamente il quadro delle diverse posizioni espresse in merito; è sufficiente ricordare come la lettura in senso evolutivo dell'enunciato in esame, implicante la considerazione della previsione dei diritti inviolabili dell'uomo come "clausola aperta", abbia infine prevalso nell'opinione maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, dapprima in forza del suo collegamento con la c.d. costituzione materiale⁶², poi in ragione proprio della necessità di assecondare il libero sviluppo della stessa persona umana⁶³. E, d'altro canto, anche da parte di quella dottrina che ha contestato tale interpretazione, sostenendo che essa determinerebbe la legittimazione di un metodo surrettizio di revisione costituzionale, e che ha, quindi, proposto di intendere l'art. 2 Cost. soltanto come una previsione che riassumerebbe i diritti e doveri espressamente previsti dalla Parte I della Costituzione⁶⁴, si è poi promossa una lettura estensiva delle previsioni costituzionali inerenti ai diritti di libertà proprio per far fronte alle odierne esigenze sociali di protezione di "nuovi" diritti⁶⁵.

⁶¹ Cfr. ora sul tema, anche per ulteriori riferimenti, R. Bifulco, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, in M. Benvenuti-R. Bifulco (curr.), *Trattato di diritto costituzionale, I diritti e i doveri costituzionali*, volume III, Torino 2022, pp. 1 ss., spec. pp. 25 ss.

⁶² A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma 1975, pp. 50 ss.

⁶³ P. Ridola, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania-P. Ridola (curr.), *I diritti costituzionali*, II ed., Torino 2006, pp. 176 ss.

⁶⁴ Cfr. A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova 2003, pp. 20 ss.

⁶⁵ Cfr. P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, pp. 54 ss.; R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano 2018, pp. 59 ss.

La Corte costituzionale, dopo aver inizialmente adottato un indirizzo di chiusura, ha poi accolto un orientamento aperto, impiegando l'art. 2 Cost. come aggancio costituzionale per il riconoscimento di nuovi diritti, come il diritto alla libertà sessuale⁶⁶, quello all'identità personale⁶⁷ o quello all'abitazione⁶⁸.

Nel complesso, se il riferimento al testo costituzionale, sul quale ha insistito la dottrina che ha sostenuto il carattere chiuso della clausola, è certamente segno di una posizione di notevole rigore ermeneutico⁶⁹, massimamente rispettosa del portato normativo e della rigidità del testo costituzionale, è, tuttavia, necessario adattare quest'ultimo alle mutevoli esigenze sociali, pena la stessa ineffettività del dettato costituzionale. La complessità della condizione umana, alla quale pure si è già fatto cenno, implica la continua mutevolezza delle istanze che sottostanno ai diritti fondamentali; pertanto, il pieno riconoscimento del valore e della ricchezza della persona umana non può che accompagnarsi a una lettura evolutiva del quadro dei diritti della stessa.

Semmai si pone il problema del carattere aperto o meno della clausola relativa ai doveri inderogabili di solidarietà; e, tuttavia, anche su tale versante, paiono valere le stesse osservazioni svolte a proposito dei diritti inviolabili dell'uomo: può darsi la necessità di introdurre nuovi doveri, soprattutto laddove risultino indispensabili per il godimento di nuovi diritti, oppure di estendere la cerchia dei soggetti vincolati all'adempimento di vecchi doveri.

Ad ogni modo, qualsiasi estensione della categoria delle situazioni giuridiche soggettive passive di cui parla l'art. 2 Cost. non potrebbe avere luogo se non allo scopo di dare attuazione al principio di solidarietà, al quale i doveri inderogabili sono appunto funzionalizzati⁷⁰. Emerge qui un ulteriore, fondamentale legame tra principio personalista e principio solidarista, quest'ultimo ponendo imprescindibili condizioni di realizzazione della stessa personalità umana.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 561/1987.

⁶⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 13/1994.

⁶⁸ Cfr. Corte cost., sentt. nn. 404/1988, 252/1989, 419/1991, 44/2020.

⁶⁹ Cfr., in tal senso, R. Bifulco, *Introduzione ai diritti e ai doveri costituzionali*, cit., p. 28.

⁷⁰ Nel senso di ritenere che il riconoscimento di nuovi doveri inderogabili sia possibile ma soltanto entro la cornice dei principi costituzionali cfr. E. Rossi, *Art. 2*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (curr.), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, p. 56.

7. Persona, popolo e complessità sociale

Il nodo da sciogliere, nella dimensione istituzionale della democrazia pluralista, resta il rapporto tra persona e popolo.

Se per le più evolute concezioni della sovranità nel contesto degli odierni Stati costituzionali, la sovranità popolare incontra il limite invalicabile della dignità umana, premessa antropologico-culturale dell'ordinamento⁷¹, o costituisce addirittura una metafora, corrispondendo il popolo stesso a nient'altro che alla sede ideale dei valori, intesi come gli unici, autentici sovrani degli ordinamenti liberaldemocratici⁷², per la visione populista il popolo è un'entità, per definizione, moralmente superiore alle oligarchie corrotte e, inoltre, del tutto omogenea, priva di articolazioni interne, non suddivisibile in classi sociali. Il populismo, com'è noto, ha avuto e ha molte e diverse espressioni nelle varie epoche storiche e nelle diverse aree geografiche in cui ha trovato affermazione⁷³;

⁷¹ Cfr. P. Häberle, *Lo Stato costituzionale*, Roma 2005, p. 9.

⁷² Cfr. G. Silvestri, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in «Rivista di diritto costituzionale», I (1996), pp. 3-74, e in Id., *Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino 2005, pp. 9 ss.

⁷³ Nell'ampia letteratura in tema cfr., tra gli altri, L. Zanatta, *Il populismo*, Roma 2013; F. Chiapponi, *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*, Genova 2014; R. Chiarelli (cur.), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli 2015; M. Tarchi, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, II ed., Bologna 2015; L. Incisa di Camerana, *Populismo*, e D. Grassi, *Il neopopulismo*, entrambi in N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, nuova ed. agg., Torino 2016, rispettz. pp. 732 ss. e p. 737; J.-W. Müller, *What is Populism?*, Philadelphia 2016, trad. it. *Cos'è il populismo?*, Milano 2017; M. Anselmi, *Populismo. Teorie e problemi*, Milano 2017; D. Palano, *Populismo*, Milano 2017; M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino 2017; P. Graziano, *Neopopulismi. Perché sono destinati a durare*, Bologna 2018; F. Finchelstein, *From Fascism to Populism in History*, Oakland 2017, trad. it. *Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale*, Roma 2019.

Su populismo e costituzionalismo cfr., almeno, G. Silvestri, *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia*, e A. Spadaro, *Costituzionalismo versus populismo. (Sulla cd. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, entrambi in G. Brunelli-A. Pugiotta-P. Veronesi (curr.), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere*, V, Napoli 2009, rispettz. pp. 1991 ss. e pp. 2007 ss.; C. Pinelli, *Populismo e democrazia rappresentativa*, in «Democrazia e diritto», III-IV (2010), pp. 29 ss., e, ivi, L. Cedroni, *Democrazia e populismo*, pp. 38 ss., e L. Violante, *Appunti per un'analisi del populismo giuridico*, pp. 107 ss.; V. Cocozza, *Popolo, popolazione, populismo*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Torino 2016, pp. 636 ss.; L. Corrias, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*,

e, tuttavia, la mentalità populista, al di là delle sue varie declinazioni, mostra una costante: l'ispirazione riduzionistica, che trova espressione nell'immane conflitto tra popolo e oligarchie (i c.d. "poteri forti").

La drastica semplificazione istituzionale sostenuta dai populistici deriva proprio da questa visione assolutistica del popolo, che rende il populismo del tutto incompatibile con l'ispirazione di fondo del costituzionalismo moderno e contemporaneo, il quale identifica nella tutela dei diritti e nella separazione dei poteri i suoi paradigmi di riferimento. Per i populistici la stessa limitazione giuridica del potere politico è un non senso, posto che, se il potere è abusivamente detenuto dalle oligarchie corrotte nemiche del popolo, esso non va limitato ma combattuto e restituito al suo legittimo titolare: il popolo sovrano; se, al contrario, quest'ultimo è già nell'esercizio legittimo del suo potere, nessuna limitazione può giustificarsi, considerata l'assoluta superiorità morale del popolo stesso (e, soprattutto, dei suoi rappresentanti) su tutti coloro che, per una ragione o per l'altra, non ne facciano parte. Per il populismo, che esige una legittimazione monistica del potere e non concepisce titoli di legittimazione diversi dall'investitura plebiscitaria, in definitiva, il pluralismo non è un valore da preservare ma una realtà illusoria, un'artificiosa creazione dei "poteri forti", utile a tenere divise le diverse componenti del popolo.

L'antipluralismo e il riduzionismo propri della visione populista rendono quest'ultima incompatibile con la vocazione personalista dell'ordinamento repubblicano. In particolare, l'attribuzione a un determinato soggetto istituzionale (il popolo e, dunque, il suo rappresentante) del potere di esprimere una volontà moralmente superiore a quella di tutti gli altri rende estremamente problematica una traduzione populista del dettato costituzionale.

Affinché possa ispirare sempre più le dinamiche interistituzionali dell'ordinamento repubblicano, in una società nella quale la dignità umana è minacciata da sfide formidabili e spesso calpestate da conflitti, ingiustizie, soprusi e illegittime discriminazioni, il principio personalista

in «European Constitutional Law Review», I (2016), pp. 6 ss.; gli Atti del XXXII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Modena il 10-11 novembre 2017, pubblicati in *Annuario 2017. Democrazia, oggi*, Napoli 2018; G. Martinico, *Populismo e democrazia costituzionale: l'attualità della lezione canadese*, in www.ordines.it, I (2018), pp. 53 ss.; G. Allegri-A. Sterpa-N. Viceconte (curr.), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Napoli 2019; E. Cukani, *Un gioco di specchi: l'Unione europea e le autonomie, tra sovranismi e populismi*, in www.dirittifondamentali.it, I (2019); e, se si vuole, il mio *La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione*, in www.giurcost.org, I (2018), pp. 97 ss.

esige, in definitiva, alcune necessarie premesse culturali e antropologiche, prime fra tutte la consapevolezza della complessità della natura e della società umana e la necessità di salvaguardare tutti gli spazi e le occasioni di sviluppo della personalità. Sono queste le condizioni su cui si fonda quell'assetto istituzionale che, nella loro lungimiranza, i Costituenti intesero consegnarci, superando, nel perseguimento del bene comune, i limiti che le ideologie e le visioni della società e del mondo tendevano a imporre loro.